

Decreto 3 luglio 1810. Attribuzione ai Commissari della esecuzione delle sentenze della Commissione feudale.

Gioacchino Napoleone, Re delle Due Sicilie, ecc.; considerando che la divisione delle terre demaniali del Regno è sovente paralizzata dalle decisioni della Commissione feudale, o non pubblicate, o non ancora eseguite e che la somiglianza, e la connessione di questi atti fra loro esige che non siano affidati a diversi esecutori; considerando che il far distinzione fra gli atti della commissione tenderebbe a scinderne l'esecuzione; considerando che l'abbandonare l'esecuzione di tali atti alla sola diligenza delle parti interessate porterebbe necessariamente seco l'inconveniente della disuguaglianza, e della parzialità della esecuzione, e prolungherebbe quelle controversie che Noi abbiamo avuto tanta cura di estinguere; Veduto l'articolo 11 del nostro decreto de' 27 di febbraio e il decreto de' 23 di ottobre 1809; Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — I nostri Commissari per la divisione delle terre demaniali del Regno sono incaricati dell'esecuzione di tutti gli atti della nostra Commissione feudale di qualunque natura essi siano.

Art. 2. — L'esecuzione di tali atti si farà colle medesime facultà concesse a' nostri Commissari col citato decreto de' 23 d'ottobre. È vietato a qualunque altra autorità il prendervi ingerenza.

Art. 3. — In tutti i casi di dubbio i Commissari prenderanno l'avviso del nostro Procuratore Generale presso la Commissione feudale. Egli è autorizzato a regolarne d'accordo con essi l'esecuzione, anche dopo cessate le funzioni della Commissione.

Art. 4.- Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

www.demaniocivico.it